

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 564-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE CENGARLE)

Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro delle Finanze

(V. Stampato Camera n. 1170)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4 — la cui conversione in legge è stata già approvata dalla Camera dei deputati — contiene disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali agli articoli 1, 2 e 3 e in materia di regolamentazione delle posizioni contributive previdenziali, all'articolo 4.

Il testo originario del decreto-legge prevede la proroga al 30 aprile 1984 del regime degli sgravi degli oneri della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie. La Camera dei deputati ha però spostato tale limite temporale al 30 giugno 1984. La proroga è accompagnata da una innovazione per quanto attiene alla diversa distribuzione dei punti fiscalizzati per il personale maschile e femminile. La Commissione delle Comunità europee, con decisione del 15 settembre 1980, infatti, ha ritenuto che la differenziazione della fiscalizzazione a seconda del sesso del lavoratore favorisse talune produzioni ad elevato impiego di manodopera femminile — quali, in particolare, i settori tessile, dell'abbigliamento, delle calzature e del cuoio — ed agevolasse l'esportazione di questi settori, con modalità che sono vietate dall'articolo 92 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. La Commissione delle Comunità europee ha pertanto previsto che la Repubblica italiana sopprimesse entro un termine di sei mesi la differenziazione del tasso di riduzione dei contributi aziendali al sistema di assicurazione contro le malattie, a seconda che si trattasse della manodopera maschile o della manodopera femminile, prevista dall'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663. A seguito della condanna espressa dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, il Governo intende gradualmente riavvicinare la legislazione italiana in materia alle disposizioni comunitarie. Pertanto, con l'articolo 1 del decreto-legge, il differenziale di fisca-

lizzazione a favore della manodopera femminile viene leggermente ridotto, aumentando la fiscalizzazione per il personale maschile e diminuendola per il personale femminile.

L'articolo 2 del decreto-legge prevede, in favore dei datori di lavoro del settore agricolo, il differimento dell'agevolazione, nella misura di due punti, della vigente aliquota del 2,72 per cento dell'assicurazione di malattia, per tutti gli operai; viene altresì prorogata l'ulteriore riduzione del 25 per cento sugli importi dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, a titolo di contribuzione previdenziale e assistenziale.

Al 30 aprile 1984 — nel testo approvato dalla Camera dei deputati, all'articolo 3 — viene prorogato il termine entro il quale deve concludere i propri lavori la commissione tecnica, presso il Ministero del lavoro, sul riordinamento strutturale della fiscalizzazione degli oneri sociali.

L'articolo 4 del decreto-legge, infine, dispone una proroga per la regolarizzazione delle posizioni contributive di quei datori di lavoro che si trovino nelle condizioni di poter cedere crediti maturati nei confronti dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni: a favore di tali soggetti viene operata una riapertura dei termini del condono previdenziale, che scadeva il 30 novembre 1983.

Si ricorda che provvedimenti in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali sono previsti dal punto 3 del protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983, tra le parti sociali e il Governo, che recita:

« Il Governo presenterà al Parlamento un provvedimento per una fiscalizzazione degli oneri sociali a carico delle imprese, di pari incidenza percentuale a quella raggiunta nell'anno 1982. In sede di nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sarà proposta una fiscalizzazione aggiunti-

va di oneri sociali per la nuova occupazione del Mezzogiorno ».

Nella relazione al provvedimento, il Governo individua i motivi di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 4 nella opportunità di non interrompere i benefici della fiscalizzazione mentre si procede allo studio dell'organico riordino della materia, anche in considerazione di quanto statuito dal punto 3 del protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, sopra riportato.

Il carattere di necessità ed urgenza della proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali appare confermato dalla valutazione di tale proroga come strumento di intervento congiunturale di politica economica per il contenimento del costo del lavoro ed il mantenimento della quota di mercato internazionale detenuta dall'industria italiana.

Giova ricordare che dal 1977 si sono susseguiti più di 15 provvedimenti di fiscalizzazione temporanea degli oneri sociali; la successione delle proroghe testimonia contemporaneamente la volontà di arrivare a rendere strutturale questa normativa e la difficoltà di pervenire ad un sistema di sicurezza sociale, completamente sganciato dai criteri privatistici ed assicurativi ai quali si ispiravano le prime forme di previdenza sociale.

La generale fiscalizzazione degli oneri sociali — e cioè il finanziamento tramite prelievo fiscale di forme di sicurezza sociale estese o estensibili a tutti i cittadini — veniva già richiesta dal CNEL, nelle « Osservazioni e proposte sulla riforma della previdenza sociale », approvate nell'ottobre del 1963; previsioni nello stesso senso venivano formulate nel « Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70 ». È probabile che si peccasse allora di eccessivo ottimismo, nel sottovalutare le difficoltà di una operazione come la fiscalizzazione degli oneri sociali, che — pur se volta in prospettiva a garantire, secondo un criterio di equità, determinate prestazioni al cittadino in quanto tale e non solo al lavoratore — nell'immediato si traduce in una agevolazione per gli imprenditori alla quale occorre far fronte con una aumentata imposizione fiscale. Anche la soluzione, più volte prospettata, di imporre ai datori di lavoro, come

corrispettivo delle misure di fiscalizzazione, ulteriori vincoli, specificamente al fine di ottenere da parte loro un concreto contributo alla lotta antinflazionistica appare non priva di difficoltà. Occorre evitare infatti di aumentare le rigidità dell'economia italiana, impedendo il libero esplicarsi di fattori propulsivi che possono arrecare un importantissimo contributo al superamento della crisi economica. Va comunque sottolineato che, nel protocollo d'intesa presentato alle parti sociali nel febbraio 1984 il Governo, ai fini del contenimento dei prezzi, rinvia ad accordi di autodisciplina delle organizzazioni di categoria della distribuzione e prevede entro il 30 giugno 1984 una verifica, il cui esito « sarà assunto come riferimento per le decisioni previste dalla legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali nel commercio ».

In generale, occorre considerare la fiscalizzazione degli oneri sociali come una operazione di notevole complessità da inserire nel quadro della generale riforma della previdenza sociale, valutandone ponderatamente le conseguenze sul bilancio dello Stato. Ogni decisione affrettata avrebbe potuto in passato — e potrebbe ancora oggi — determinare disarmonie controproducenti rispetto ai fini perseguiti.

D'altra parte il sistema previsto attualmente, in via ordinaria, per il finanziamento della sicurezza sociale appare per molti versi anacronistico. In particolare — in una situazione in cui l'ammontare delle retribuzioni corrisposte dalla singola azienda non può più ritenersi, in via di principio, pienamente indicativo della sua potenzialità produttiva ed economica — la determinazione dei contributi sociali in corrispondenza a specifiche percentuali delle retribuzioni conduce ad una ripartizione non equa degli oneri sociali tra i soggetti obbligati, che favorisce spesso proprio le imprese con maggiori possibilità economiche.

Per i suesposti motivi, la Commissione si è pronunciata in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame, con le modifiche adottate dalla Camera dei deputati.

CENGARLE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

16 marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

Si astiene il rappresentante del Gruppo comunista.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

16 marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1, le parole: « 30 aprile 1984 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1984 ».

All'articolo 2, comma 1 e comma 2, le parole: « 30 aprile 1984 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1984 ».

All'articolo 3 le parole: « 1° marzo 1984 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 1984 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed al 31 ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 29 febbraio 1984 » sono sostituite dalle seguenti: « rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984 »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle rate di debito non an-

cora scadute in conseguenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

2-ter. La regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purchè gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-bis e 7 del citato articolo 2, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985.

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano anche in materia di contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ».

All'articolo 5, comma 1, la cifra: « 3.964 miliardi » è sostituita dalla seguente: « 5.284 miliardi ».

Decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1984.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare norme rivolte alla proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 ed alla integrazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 aprile 1984.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1983 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b), del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile.

Art. 2.

1. L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alle giornate di lavoro retribuite svolte dagli operai entro il 30 aprile 1984, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267.

2. La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogata fino al 30 aprile 1984.

Art. 3.

Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito al 1° marzo 1984.

Art. 4.

1. I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed al 31 ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 29 febbraio 1984.

2. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

1. L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alle giornate di lavoro retribuite svolte dagli operai entro il 30 giugno 1984, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267.

2. La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogata fino al 30 giugno 1984.

Art. 3.

Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito al 30 aprile 1984.

Art. 4.

1. I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984.

1-bis. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle rate di debito non ancora scadute in conseguenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 3.964 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — LONGO —
GORIA — ALTISSIMO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2-bis. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

2-ter. La regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purchè gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, *6-bis* e 7 del citato articolo 2, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985.

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano anche in materia di contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.284 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

2. *Identico.*